



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 322 del 11/08/2011

OGGETTO :

D.LGS. 387/2003, L.R. 26/2004, L. 241/1990 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A OLIO VEGETALE DI POTENZA 984 KWE, IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - REVOCA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA A SOCIETÀ MARTINELLI LEOPOLDO S.R.L. E RILASCIO NUOVA AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE A SOCIETÀ D.ENERGIA SRL._

Il giorno 16/08/2010 il sig. Massimo Martinelli, in qualità di legale rappresentante della Società Martinelli Leopoldo S.r.l., con sede legale in Viale Gramsci n. 247, Mirandola (MO), ha presentato alla Provincia di Modena domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, da realizzare in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola (MO).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.M. Sviluppo Economico 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- L.R. 23.12.2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- D.Lgs 79/99 ("Decreto Bersani") "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)".

La documentazione è stata perfezionata con la presentazione di chiarimenti ed integrazioni progettuali in data 20/09/2010, acquisito agli atti con prot. 87321/8.9.5 del 22/09/2010.

L'avvio del procedimento è coinciso con il perfezionamento dell'istanza, avvenuto il giorno 20/09/2010.

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente, con nota prot. 88943/8.9.5 del 28/09/2010 ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 88942/8.9.5 del 28/09/2010.



Provincia di Modena

L'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 136/2010 del 13/10/2010, sul quotidiano a diffusione locale "L'Informazione" di Modena del 13/10/2010, all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola, dal 13/10/2010 al 12/12/2010 e sul sito Web della Provincia di Modena, a partire dal giorno 13/10/2010.

A partire dalla stessa data, per 60 giorni naturali consecutivi, il progetto definitivo e la documentazione tecnica sono stati depositati, a disposizione dei soggetti interessati, presso la Provincia di Modena – Ufficio VIA e presso il Comune di Mirandola.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di deposito, non sono pervenute osservazioni scritte.

La Conferenza di Servizi è stata indetta ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA DA RILASCIARE CON LA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA PROCEDURA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Dlgs. 387/2003)	Provincia di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 c.2 D.Lgs. 152/2006)	Provincia di Modena
Permesso di costruire (L.R.31/2002)	Comune di Mirandola
Parere in merito alla Variante urbanistica al PRG	Comune di Mirandola Provincia di Modena ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena
Nulla Osta Archeologico	Soprintendenza per i beni archeologici
Parere di competenza	ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena
Pareri e Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto	Comune di Mirandola ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna Ministero dei Trasporti e Navigazione – Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi (USTIF) Comando Esercito Emilia Romagna Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Nazionale Minerario per gli



Provincia di Modena

	Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Telecom Italia Spa – AOA/NE.ND.SC
Parere sulla connessione alla rete elettrica	ENEL Distribuzione Spa

La Conferenza di Servizi è pertanto formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- Provincia di Modena;
- Comune di Mirandola;
- ARPA – Sezione provinciale di Modena;
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna;
- Ministero dei Trasporti e Navigazione – USTIF;
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna;
- Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna.

Sono stati inoltre chiamati a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14ter, comma 2ter della L.241/1990 i seguenti soggetti, gestori di pubblici servizi:

- ENEL Distribuzione Spa;
- Telecom Italia Spa.

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2-bis della L. 241/1990, alla Conferenza di Servizi è stato convocato anche il soggetto proponente, senza diritto di voto.

A seguito della verifica della completezza della documentazione presentata, sono state richieste al proponente alcune integrazioni, con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 98929/8.9.5 del 02/11/2010, che ha sospeso i termini del procedimento.

In data 29/11/2010 (ns. prot. 108042/8.9.5 del 29/11/2010) sono state presentate, presso la Provincia di Modena, le integrazioni richieste e il proponente ha comunicato di avere provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa a tutti i componenti della Conferenza di Servizi. Contestualmente sono stati riattivati i termini del procedimento di autorizzazione unica.

In data 24/01/2011 il proponente ha consegnato volontariamente ulteriore documentazione integrativa (ns. prot. 5196/8.9.5 del 24/01/2011).

I lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti nella seduta del 14/02/2011 e nella seduta conclusiva del 11/03/2011.

Ai fini della procedura unica di autorizzazione è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera, costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA – AGO 2010
- CABINA DI TRASFORMAZIONE E LINEE ELETTRICHE – AGO 2010
- COMPUTO METRICO DISMISSIONE – AGO 2010
- COMPUTO METRICO – AGO 2010
- QUADRO PROGRAMMATICO – AGO 2010
- TAV. 1A PARTICOLARI SCHEMATICI IMPIANTO— AGO 2010
- TAV. 1B PROGETTO DELL'IMPIANTO: FLUIDO ACQUA CALDA E SCHEMA UNIFILARE – AGO 2010
- TAV. 2 PTCP INDIVIDUAZIONE AREA D'INTERVENTO— AGO 2010
- TAV. 3 ELETTRODOTTO: PLANIMETRIA PERCORSO E SEZIONE TIPO— AGO 2010
- TAV. 4 PARTICOLARI CONVERTITORE CATALITICO SELETTIVO— AGO 2010
- RELAZIONE INTEGRAZIONI – SET 2010



Provincia di Modena

- RELAZIONE GEOLOGICA – SET 2010
- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO – SET 2010
- TAV. 1A PARTICOLARI SCHEMATICI DELL'IMPIANTO A BIOMASSA– SET 2010
- TAV. 1B SCHEMA UNIFILARE DELL'IMPIANTO– SET 2010
- COMUNICAZIONE ALLA SPROINTENDENZA ARCHEOLOGICA IN MERITO AGLI SCAVI – OTT 2010
- TAV. 1C PLANIMETRIA DEL LOTTO AI SENSI DEL PRG VIGENTE ART. 18 NTA– NOV 2010
- SISMICA MODULO D, COMPLETO DELLA RELAZIONE DI CALCOLO – NOV 2010
- RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE – NOV 2010
- SCHEDA EDILIZIA NIP CON ALLEGATI – NOV 2010
- PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA – NOV 2010
- INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA – NOV 2010
- DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CON ALLEGATI – NOV 2010
- RELAZIONE ACUSTICA – NOV 2010
- MATERIA PRIMA OLIO VEGETALE – NOV 2010
- PREVENTIVO ALLACCIAMENTO ENEL – NOV 2010
- RICHIESTA NULLA OSTA UNMIG – GEN 2011
- DICHIARAZIONE FILIERA CORTA – GEN 2011
- CONTRATTO DI FORNITURA OLIO DI COLZA - GEN 2011
- INTEGRAZIONE SISMICA ALL'INDAGINE GEOLOGICA– GEN 2011
- EMISSIONI IN ATMOSFERA RIDUZIONE DEL CO – MAR 2011
- IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE, T0161537 APPROVATO DA ENEL – MAR 2011
- IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE, RELAZIONE TECNICA – MAR 2011

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza, sono pervenute le espressioni in merito al progetto da parte dei seguenti enti:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, prot. 13986 del 03/11/2010;
- AUSL Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni, prot. 95035 del 18/12/2010;
- U.O. Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale della Provincia di Modena, parere in merito alla conformità al PTCP, parere favorevole con prescrizioni, prot. 101232 del 09/11/2010;
- Telecom Italia Spa, contributo sull'individuazione delle interferenze del progetto con le linee di comunicazione, prot. Telecom n. 15584 del 02/11/2010;
- U.O. Geologia della Provincia di Modena, parere favorevole, prot. 23977 del 11/03/2011
- Ufficio Inquinamento Atmosferico della Provincia di Modena, Valutazione tecnico istruttoria del 10/02/2011
- ARPA Sezione provinciale di Modena – Distretto Territoriale di Pianura, parere favorevole con prescrizioni, prot. 2323 del 18/02/2011;
- Comune di Mirandola Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente, parere di conformità edilizia, favorevole con prescrizioni, prot. Comune 2100/6.3 del 11/02/2011;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21/02/2011 sulla Variante al PRG;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, nulla osta alla costruzione, prot. 2653 del 14/02/2011;
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna, parere favorevole, prot. 0004478 del 18/02/2011;

Si dà atto che nella seduta della Conferenza di Servizi del 11/03/2011, i rappresentanti degli enti, pur regolarmente convocati, sono risultati assenti, pertanto, ai sensi dell'art 14ter della L. 241/1990, si considerano acquisiti i pareri e gli assensi degli enti facenti parte la Conferenza di Servizi.

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi", allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).



Provincia di Modena

L'Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera della Provincia di Modena, con Determina n. 118 del 23/03/2011 ha rilasciato l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il giorno 21/02/2011, il Consiglio Comunale di Mirandola ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse ed alla variante al PRG per la localizzazione e la conformità urbanistica dell'impianto (deliberazione C.C. n. 40 del 21/02/2011).

L'elettrodotto di allacciamento dell'impianto alla linea elettrica esistente, di lunghezza inferiore a 500m, non necessita di specifica autorizzazione.

Non sono stati espressi dissensi, né in sede di Conferenza, né attraverso altre modalità.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono stati pertanto acquisiti tutti i documenti e le espressioni necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, nonché dei seguenti pareri, autorizzazioni e nulla osta:

- Permesso di Costruire (L.R.31/2002);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 c.2 D.Lgs. 152/2006);
- Nulla Osta Archeologico;
- Pareri e Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto;
- Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.

Inoltre la presente autorizzazione costituisce:

- Variante urbanistica al PRG del Comune di Mirandola per la conformità urbanistica dell'impianto.

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi hanno permesso di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto:

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera;
- l'impianto appare correttamente progettato, utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazione adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è progettato;
- non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione dell'impianto.

Con determinazione n. 133 del 29/03/2011, la Società Martinelli Leopoldo Srl, con sede legale in Viale Gramsci n. 247, in Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, è stata autorizzata, con prescrizioni, a costruire ed esercire l'impianto in oggetto.

Nella citata determinazione è stabilito, alla prescrizione n. 1 contenuta nel paragrafo "4. Prescrizioni" del documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A), che *"L'impianto deve essere alimentato da biomasse provenienti per almeno il 70% da "filiera corta", ossia ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto."*

Facendo riferimento alla citata prescrizione n. 1, con nota datata 18/04/2011, assunta agli atti della Provincia di Modena il giorno 19/04/2011, con prot. n. 37787, la Società Martinelli Leopoldo Srl ha presentato richiesta di modifica dell'autorizzazione e di annullamento della suddetta prescrizione.

La richiesta viene motivata alla luce del parere rilasciato dalla Regione Emilia Romagna alla Provincia di Modena (prot. 0044115 del 17/02/2011), in cui si riporta che le disposizioni dell'art. 89 comma 2.3 del PTCP vigente della Provincia di Modena devono considerarsi superate, a far data dal 3 ottobre 2010, per effetto della piena operatività delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010), in



Provincia di Modena

carenza di un provvedimento regionale volto a regolamentare, in attuazione delle stesse, i criteri localizzativi per gli impianti a biomasse da localizzare nel territorio regionale.

Al fine di acquisire gli elementi necessari per formulare una risposta all'istanza presentata è stata nuovamente convocata la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. 241/1990; questa si è riunita il giorno 01/06/2011.

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi, sono pervenute le seguenti espressioni in merito alla richiesta di modifica:

- AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica – Distretto di Mirandola, nulla osta alla modifica richiesta, prot. 37702-2011/PG del 18/05/2011.
- Delibera del Consiglio Comunale di Mirandola n. 113 del 27/06/2011, parere favorevole alla modifica alle NTA del PRG del Comune di Mirandola.

Secondo i risultati emersi dai lavori istruttori della Conferenza di Servizi è possibile esprimere le valutazioni di seguito riportate.

Alla luce del parere della Regione, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto possibile accogliere parzialmente la richiesta presentata dalla Società proponente, mediante modifica al testo del comma 4.2 dell'art. 72 bis delle NTA del PRG vigente del Comune di Mirandola, come di seguito riportato:

- 4.2. Gli impianti a biomassa /biogas sono ammessi esclusivamente con potenza di energia elettrica prodotta, non superiore a 1 MW.

~~*Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto territoriale in cui si situeranno, gli impianti dovranno essere alimentati da biomasse agricole stabilmente provenienti almeno, per il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto.*~~

Per promuovere l'uso efficiente dell'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, ed inoltre, con la finalità di un miglior controllo della qualità, della provenienza e della sostenibilità dei prodotti idonei ad alimentare i suddetti sistemi di produzione energetica, gli impianti dovranno essere alimentati almeno per il 70% (settanta per cento) del fabbisogno da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (compresi gli oli vegetali tracciabili) ovvero da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per scopi energetici, ai sensi dell'art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006.

Il Consiglio Comunale di Mirandola con Delibera n.113 del 27/06/2011 ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 72bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, come sopra riportato.

Pertanto la prescrizione n. 1 contenuta nel paragrafo "4. Prescrizioni" del documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A), riportante che "L'impianto deve essere alimentato da biomasse provenienti per almeno il 70% da "filiera corta", ossia ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto", viene così modificata:

"L'impianto deve essere alimentato almeno per il 70% del fabbisogno da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (compresi gli oli vegetali tracciabili) ovvero da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per scopi energetici, ai sensi dell'art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006."



Provincia di Modena

In considerazione del fatto che la Giunta Regionale con Delibera n.335/2011 ha individuato nuovi limiti alle emissioni in atmosfera per gli NOx per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenza termica nominale complessiva fino a 10 MWt e, tenuto conto della localizzazione dell'impianto in una zona fortemente urbanizzata, la Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno che l'impianto rispetti i nuovi limiti fissati dalla suddetta Delibera.

I rappresentanti della Società Martinelli Leopoldo Srl si sono quindi impegnati ad adeguare l'impianto al fine di rispettare i nuovi limiti ed hanno presentato in data 28/07/2011 la nuova documentazione tecnica riportante gli adeguamenti impiantistici, acquisita agli atti con prot. n. 71818 del 29/07/2011.

Pertanto agli elaborati che costituiscono il progetto definitivo dell'opera, precedentemente elencati, si aggiungono, ai fini del procedimento unico di autorizzazione, i seguenti elaborati:

- EMISSIONI IN ATMOSFERA RIDUZIONE DI CO E NOx – LUG.2011

L'Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera della Provincia di Modena, con Determina n.318 del 08/08/2011 ha rilasciato una nuova Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allegata alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), in sostituzione della Determina n. 118 del 23/03/2011, allegata alla determinazione n. 133 del 29/03/2011.

Infine il giorno 23/05/2011, il sig. Massimo Martinelli, in qualità di legale rappresentante della Società Martinelli Leopoldo Srl ha presentato istanza per la voltura a favore della Società D.Energia Srl, con sede legale in P.za della Costituente n.33, 41037 Mirandola, della Determinazione n. 133 del 29/03/2011 di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, localizzato in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola (MO).

La Società D.Energia Srl ha come amministratore il sig. Massimo Martinelli e si impegna a rispettare tutte le condizioni inserite nell'Autorizzazione Unica rilasciata.

In conclusione, le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene di poter procedere:

- alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 133 del 29/03/2011 intestata alla Società Martinelli Leopoldo S.r.l.;
- al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, da realizzare in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola, alla Società D.Energia Srl., modificando la prescrizione n. 1 e l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

È opportuno precisare che il punto di consegna (locale ENEL della cabina elettrica di consegna) e l'impianto di rete per la connessione non rientrano nel Piano di dismissione e ripristino dell'impianto. Quindi, al termine del periodo di esercizio dell'impianto, non saranno dismessi da ENEL Distribuzione S.p.A., che potrà utilizzarli per fornire altri collegamenti o derivazioni.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Valutazioni, autorizzazioni e controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.



Provincia di Modena

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di **revocare** l'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 133 del 29/03/2011 a realizzare ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, da realizzare in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola, intestata alla Società Martinelli Leopoldo S.r.l., con sede legale in Viale Gramsci n. 247, Mirandola (MO);
- 2) di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società D.Energia Srl, con sede legale in P.za della Costituente n.33, Mirandola (MO), alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale di potenza 984 KWe, da realizzare in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola (MO), in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
 - a. prescrizioni contenute nel paragrafo "4. Prescrizioni" del documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A)
 - b. Prescrizioni contenute nell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Determina n. 318 del 08/08/2011 rilasciata dall'Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera della Provincia di Modena (Allegato B).
- 3) di **modificare** la prescrizione n. 1 contenuta nel paragrafo "4. Prescrizioni" del documento "Esito dei lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A), come di seguito descritto:
 1. *L'impianto deve essere alimentato almeno per il 70% del fabbisogno da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (compresi gli oli vegetali tracciabili) ovvero da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per scopi energetici, ai sensi dell'art. 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006.*
- 4) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
 - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (D.Lgs. 387/2003)
 - Permesso di Costruire (L.R.31/2002);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 c.2 D.Lgs. 152/2006);
 - Nulla Osta Archeologico;
 - Pareri e Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto;
 - Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.Inoltre la presente autorizzazione costituisce:
 - Variante urbanistica al PRG del Comune di Mirandola per la conformità urbanistica dell'impianto.



Provincia di Modena

- 5) di dare atto che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) e l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Determina n. 318 del 08/08/2011, (Allegato B) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
- 7) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l’esistente rete di distribuzione elettrica con la nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e pertanto:
 - a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
 - c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l’impianto di rete (dalla linea ENEL esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
- 8) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 9) di stabilire che, nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/2002, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;
- 10) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, la Società D.Energia Srl dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;
- 11) di trasmettere copia del presente atto alle società Martinelli Leopoldo Srl e D.Energia Srl, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione S.p.A. ed alla Regione Emilia Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.



Provincia di Modena

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 318 / 08/08/2011

OGGETTO :

D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. L.R. 5/2006.

DITTA D.ENERGIA SRL (ex Martinelli Leopoldo srl) (Imp v.le Gramsci 247) – MIRANDOLA (MO).
AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

Premesso:

- che la PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti e all'inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 268, punto 1, lettera o), attribuisce alla competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti od altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità che possano provocare inquinamento atmosferico;
- che l'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;
- che spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- che la Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite dal D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che in data 17.8.2010, la Ditta MARTINELLI LEOPOLDO SRL con sede legale nel comune di Mirandola (MO), V.le Gramsci n. 247, ha presentato istanza per l'avvio della procedura unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003 che porta in allegato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, concernente un nuovo impianto per l'attività di produzione combinata di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili (con centrale alimentata con olio vegetale tracciabile), da ubicarsi nel comune di Mirandola, in V.le Gramsci n. 247, provincia di Modena, a seguito della quale è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione n. 118, prot. n. 27502 del 23.3.2011;

Esaminato il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, dal quale risulta la realizzazione di n. 2 punti di emissione derivanti da 2 motori di potenza termica di 1,248 MWt cadauno, nonché un consumo di materie prime:

- olio vegetale da spremitura a freddo: 3.140 t/anno;

Vista la nota pervenuta alla Provincia in data 19.4.2011 con la quale si chiede modifica della vigente

autorizzazione unica annullando la prescrizione che impone la provenienza del 70% delle biomasse utilizzate, entro un raggio di 70 km dall'impianto;

Vista la lettera pervenuta alla Provincia in data 24.5.2011, con la quale si chiede di volturare la sopra citata autorizzazione a favore di D.ENERGIA SRL, con sede legale in comune di Mirandola, p.zza Costituente n. 33, e sede produttiva in comune di Mirandola, v.le Gramsci n. 247;

Visto l'esito dei lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e segg. della L.R. 241/1990 tenutasi il 1 giugno 2011, nell'ambito della Procedura unica di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

Vista, inoltre, la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche progettuali degli impianti di abbattimento che si intendono installare a presidio degli impianti, trasmessa con nota del 25.7.2011, al fine del rispetto dei valori limite di cui alla DGR Emilia Romagna 335/2001;

Vista l'istruttoria tecnica del competente Ufficio Gestione Emissioni in Atmosfera della Provincia di Modena redatta in data 3.8.2011;

Giudicate le modifiche da apportare agli impianti non sostanziali, ma ritenuto, tuttavia, necessario procedere alla modifica e alla voltura della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si informa che il responsabile del procedimento è l'Ing. Alberto Pedrazzi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare e aggiornare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, alla Ditta D.ENERGIA SRL con impianti ubicati in comune di Mirandola, v.le Gramsci 247.

Sulla base di quanto sopra, le emissioni in atmosfera autorizzate risultano essere le seguenti, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 MOTORE CUMMINS VTA 28-G5 Potenza Termica 1,248 MWt		
portata massima	2880	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto e Ammoniaca (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 MOTORE CUMMINS VTA 28-G5 Potenza Termica 1,248 MWt

portata massima	2880	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto e Ammoniaca (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	CATALIZZATORE OSSIDATIVO + CATALIZZATORE RIDUCENTE	

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Prescrizioni:

- Alla data di messa in esercizio gli scarichi dei motori devo essere dotati di idonei sistemi di abbattimento del Monossido di Carbonio e degli Ossidi di Azoto.

Nel più breve tempo possibile e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione degli impianti deve essere presentato progetto definitivo delle due sezioni di abbattimento (Catalizzatore ossidativo e Sistema SCR), con dati costruttivi e disegni quotati, da cui si deducano le sezioni di ingresso alle camere catalitiche, volume del catalizzatore, ecc..

1) Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme di identificazione del combustibile:

1. Norme per l'identificazione degli olii vegetali combustibili.

1.1. La denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 della Sezione 4 dell'Allegato X, alla Parte quinta del DLgs 152/2006 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg é ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

1.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

1.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

2) Ad eccezione delle fasi di avviamento dei motori nelle quali può essere usato gasolio, deve essere impiegato solo olio vegetale conforme ai requisiti stabiliti nella Sez. 4 della Parte II dell'Allegato X, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

FERMATE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO:

◆Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata nell'apposita

Sezione del “Registro degli autocontrolli” in dotazione all’azienda.

Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell’esercizio degli impianti industriali, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.

◆ Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva;

◆ In caso di fermate per guasto, il gestore dell’impianto deve provvedere ad attuare una delle seguenti azioni:

- Avviare immediatamente un impianto di abbattimento di riserva;
- Adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell’impianto industriale in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in allegato al “Registro degli autocontrolli”;
- Fermare immediatamente l’impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all’abbattitore.

-
1. Per le suddette emissioni, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo lettera raccomandata o PEC a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, la data di messa in esercizio degli impianti;
 2. Tali impianti devono essere messi a regime, entro un periodo massimo di 45 giorni dalla data di messa in esercizio;
 3. Entro 15 giorni dalla data di messa a regime, il gestore deve trasmettere, a mezzo lettera raccomandata o PEC a Provincia, Comune ed Arpa-Modena, i risultati delle analisi effettuate nelle condizione di esercizio più gravose:

- relativamente alle emissioni n. 1 e 2 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta dovrà comunicare preventivamente a Provincia, Comune ed Arpa le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

La Provincia, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del

punto di prelievo.

I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle

adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$

Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco sotto indicato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita l’Autorità Competente per il Controllo (ARPA). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati i metodi indicati dall’ente di normazione come sostituenti dei metodi riportati in tabella ed altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell’inquinante stesso. *(Nota: a seguito della modifica dell’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, prevista entro il 31/12/2010 dal D.Lgs.128/2010, dall’elenco proposto dovranno essere esclusi i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni nonché i principi di monitoraggio dei sistemi di misura delle emissioni che NON SARANNO RICOMPRESI nel medesimo allegato, relativamente alle misure ed inquinanti specificati, poiché ritenuti, dalla normativa stessa, non validi agli effetti dei controlli).*

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15068 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

ARPA-MODENA Distretto territorialmente competente e ARPA Sezione Provinciale di Modena, sono

incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 e 2.

La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPA-MODENA (distretto territoriale) e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Il "Registro degli autocontrolli" deve essere mantenuto a disposizione degli organismi di controllo per almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima annotazione di risultati di analisi.

Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle all'Arpa entro le successive 24 ore.

(I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato di cui all'art. 279 c. 2, per il superamento dei valori limite di emissione).

Si dà atto che non viene dato corso ad alcun adempimento in materia antimafia, in quanto trattasi di autorizzazioni aventi contenuto esclusivamente tecnico e che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale.

Si fanno salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

determina inoltre

2) di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione alla ditta MARTINELLI LEOPOLDO SRL, con det. n. 118, prot. n. 27502 del 23.3.2011;

3) di stabilire che la validità della presente autorizzazione scade il 22.3.2026; **la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.**

IL DIRIGENTE
Ing. PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. del

PROCEDIMENTO UNICO
di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un
impianto di cogenerazione alimentato
ad olio vegetale di 984 kWe
in Viale Gramsci, Comune di Mirandola (MO)

Proponente:
Società Martinelli Leopoldo S.r.l.

D.Lgs. 387/2003

"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

L.R. 26/2004

"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

L. 241/1990

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

ESITO DEI LAVORI
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

VENERDÌ, 11 MARZO 2011

1. Premesse	4
1.1. Presentazione della domanda	4
1.2. Effetti del Procedimento unico	4
1.3. Componenti della Conferenza di Servizi.....	5
1.4. Informazione e partecipazione.....	6
1.5. Lavori della Conferenza di Servizi	6
1.6. Pareri.....	8
1.7. Elenco elaborati.....	8
2. Sintesi del Progetto Presentato dal Proponente.....	10
2.2. Proponente	10
2.3. Localizzazione.....	10
2.4. Caratteristiche dell'impianto	10
2.5. Serbatoi stoccaggio olio.....	11
2.6. Caratteristiche dell'olio vegetale	11
2.7. Emissioni in atmosfera.....	12
2.8. Inquinamento acustico.....	12
2.9. Rifiuti	12
2.10. Viabilità di accesso	12
2.11. Elettrodotto di allacciamento.....	12
2.12. Dismissione.....	12
3. Valutazioni della Conferenza di Servizi	13
3.1. Proprietà delle aree interessate dal progetto.....	13
3.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena	13
3.3. PRG del Comune di Mirandola – Variante urbanistica	15
3.4. Parere geologico	16
3.5. Aree protette.....	17
3.6. Controllo archeologico	17
3.7. Emissioni in atmosfera.....	17
3.8. Impatto acustico	19
3.9. Rifiuti	20
3.10. Serbatoi.....	20
3.11. Elettrodotto ed Allacciamento alla rete esistente.....	20
3.12. Inquinamento elettromagnetico	21
3.13. Conformità edilizia	21
3.14. Cantiere.....	23
3.15. Parere igienico sanitario.....	23

3.16. Dismissione.....	24
4. Prescrizioni	25
Compatibilità urbanistica.....	25
Emissioni in atmosfera.....	25
Impatto acustico	25
Serbatoi	26
Elettrodotto.....	26
Edilizia	26
Cantiere.....	27
Aspetti igienico sanitari.....	27
5. Conclusioni.....	28

1. PREMESSE

1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il giorno 16/08/2010 è pervenuta presso il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena, domanda ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, per avviare il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale da 984 kW, da realizzare in Viale Gramsci, nel Comune di Mirandola (MO).

La domanda è pervenuta alla Provincia di Modena a firma del sig. Massimo Martinelli, in qualità di legale rappresentante della Società Martinelli Leopoldo S.r.l., con sede legale in Viale Gramsci n. 247, Mirandola (MO) ed è stata acquisita agli atti con prot. n. 78432/8.9.5 del 17/08/2010.

La documentazione è stata successivamente perfezionata con la presentazione di integrazioni progettuali in data 20/09/2010, acquisiti agli atti con prot. 87321/8.9.5 del 22/09/2010.

L'avvio del procedimento è coinciso con il perfezionamento dell'istanza, avvenuto il giorno 20/09/2010.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è individuato in centottanta giorni, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003.

1.2. EFFETTI DEL PROCEDIMENTO UNICO

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003:

comma 1 “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”;

comma 3 “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [...]”;

comma 4 “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]”.

Ai sensi dell'art. 3, LR. 26/2004, l'autorità competente per il procedimento è la Provincia di Modena.

La Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Dlgs. 387/2003)	Provincia di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 c.2 D.Lgs. 152/2006)	Provincia di Modena
Permesso di Costruire (L.R.31/2002)	Comune di Mirandola

Parere in merito alla Variante urbanistica al PRG	Comune di Mirandola Provincia di Modena ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena
Nulla Osta Archeologico	Soprintendenza per i beni archeologici
Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto	Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG Ministero dei Trasporti e Navigazione – USTIF Comando Militare Esercito Emilia Romagna
Parere di competenza	ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena
Parere sulla connessione alla rete elettrica	ENEL Distribuzione Spa

1.3. COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- Provincia di Modena;
- Comune di Mirandola;
- ARPA – Sezione provinciale di Modena;
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna;
- Ministero dei Trasporti e Navigazione – USTIF;
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna;
- Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna.

Sono inoltre chiamati a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14ter, comma 2ter della L.241/1990 i seguenti soggetti, gestori di pubblici servizi:

- ENEL Distribuzione Spa;
- Telecom Italia Spa.

Alle riunioni della conferenza di Servizi ha partecipato, senza diritto di voto, anche il proponente ai sensi dell'art. 14ter, comma 2bis della vigente L. 241/1990.

Va dato atto che i rappresentanti legittimati degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi sono:

Provincia di Modena	Alberto Pedrazzi
Comune di Mirandola	Adele Rampolla
ARPA – Sezione provinciale di Modena	Annalisa Zanini
AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena	Stefano Galavotti

1.4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento è stato comunicato al proponente, con nota prot. 88943/8.9.5 del 28/09/2010 ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 88942/8.9.5 del 28/09/2010.

L'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato:

- sul BURER n. 136/2010 del 13/10/2010;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola dal 13/10/2010 al 12/12/2010;
- sul quotidiano "L'Informazione" di Modena del 13/10/2010;
- sul sito web della Provincia di Modena, a partire dal giorno 13/10/2010.

La documentazione tecnica è stata depositata, a disposizione dei soggetti interessati, presso la Provincia di Modena – Unità Operativa VIA, V.le Barozzi n. 340, Modena.

Entro il termine del 12/12/2010 non sono pervenute, alla Provincia di Modena, osservazioni scritte in merito al progetto.

1.5. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi ha verificato la completezza della documentazione presentata ed ha richiesto al proponente, con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 98929/8.9.5 del 02/11/2010, alcune integrazioni riportate di seguito:

In merito agli aspetti edilizi è necessario produrre la seguente documentazione:

1. *planimetria del lotto con l'esatta localizzazione dell'impianto e delle opere connesse comprendente la delimitazione delle fasce di rispetto dell'elettrodotto e la sua distanza dai confini di proprietà, che dovrà essere conforme a quanto disposto all'art. 18 della NTA del PRG vigente.*
2. *asseverazione ai sensi dell'art.10 comma 3 della L.R. N° 19/2008 predisposta su apposito modulo D scaricabile dal sito del Comune di Mirandola sezione "Sportello Unico edilizia", completo della documentazione richiesta.*
3. *indicare, in base alla finalità dell'impianto, quanto previsto dall'art.72 bis comma 2 del PRG vigente.*
4. *valutazione di impatto acustico per attività di cantiere edile temporaneo nella quale risulti il rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui alla Delibera di G.R. n. 45/2002, o in alternativa richiesta di autorizzazione in deroga completa della documentazione necessaria.*
5. *scheda edilizia NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi) e le informazioni riguardanti l'interazioni tra l'attività corrente (commercio materiali edili e attività edilizia in genere) e quella nuova che si intende realizzare (produzione energia elettrica).*

In merito alla conformità urbanistica, considerato che, a seguito di valutazione del progetto, si evince che trattasi di impianto di cogenerazione a biomassa che, ai sensi dell'art. 72 bis comma 3 del PRG vigente, non è ammesso nelle zone D4 e che la variante al PRG proposta e descritta negli elaborati suddetti, comprende la sola localizzazione delle opere connesse all'impianto (linea elettrodotto), si chiede di:

6. *produrre gli elaborati di variante (in n°2 copie per il Comune e n°2 copie per la Provincia di Modena), comprensivi di modifica normativa e localizzativa anche dell'impianto, affinché detta proposta di variante possa essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale. L'Ufficio Urbanistica del Comune resta a disposizione per quanto occorra, nei giorni di ricevimento del pubblico martedì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30, giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.*
7. *Produrre una Relazione Geologica, completa di microzonazione sismica, firmata da un Geologo abilitato.*

In merito alle emissioni in atmosfera, si richiede di integrare la documentazione con:

8. *Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 c.1 del D.Lgs. 152/2006, in cui sia chiaramente specificata la potenza termica nominale dell'impianto, completa dei vari allegati, compreso il progetto del sistema di abbattimento SCR (dimensioni zona catalitica, descrizione automatismi dosaggio urea, ...), considerato che il gruppo elettrogeno risulta di potenza termica nominale superiore a 1 MW (2 motori a 6 cilindri ciclo diesel di potenza complessiva di 2.496 kWt e 2 generatori di potenza complessiva di 984 kWe)*
9. *Luogo di produzione della materia prima (semi di soia, colza ...) e di produzione dell'olio, e illustrazione dettagliate delle procedure con le quali verranno dimostrate la provenienza e la conformità del combustibile all'Allegato X alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006.*

In merito al rumore:

10. *Per quanto attiene il rispetto dei valori limite d'immissione, assoluti e differenziali, correlati al funzionamento dell'impianto, la relazione previsionale d'impatto acustico dovrà essere integrata con ulteriori stime dei livelli sonori d'immissione (diurni e notturni), sia al confine di pertinenza della Ditta, che in prossimità degli altri ricettori posti nelle vicinanze, anche se destinati ad uso produttivo/artigianale. Il calcolo di propagazione del rumore dovrà necessariamente tener conto del campo acustico che stazionerà in prossimità dell'impianto, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche dimensionali dello stesso, al coefficiente di direttività e alle distanze che intercorrono tra l'impianto e i fabbricati interessati dalla rumorosità ambientale.*

In merito ai campi elettromagnetici:

11. *Il collegamento alla rete elettrica esistente sarà realizzato tramite cavi unipolari del tipo RG7H1R, uno per fase, per i quali si chiede vengano fornite informazioni relativamente alla metodologia di posa, ossia se verranno cordati ad elica oppure posati a trifoglio o in piano. Nel caso si verifichi una di queste ultime due condizioni è necessario che venga altresì indicata la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) per l'intero tracciato, calcolata secondo "la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008.*

Inoltre si richiede:

12. *1copia della documentazione DWG in formato PDF*
13. *planimetrie in formato cartaceo indicanti: lay-out e punti di emissione in atmosfera, collocazione serbatoi/vasche interrate e non, rete fognaria acque meteoriche ed eventuale rete fognaria acque nere, estratto di PRG con indicazione delle altezze degli edifici circostanti in un raggio di 100 metri.*

La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione della procedura.

In data 29/11/2010 (ns. prot. 108042/8.9.5 del 29/11/2010) sono state presentate, presso la Provincia di Modena, le integrazioni richieste ed in data 29/11/2010, il proponente ha comunicato di avere provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa ai componenti della Conferenza di Servizi. Contestualmente sono stati riattivati i termini del procedimento di autorizzazione unica.

In data 24/01/2011 il proponente ha consegnato volontariamente ulteriore documentazione integrativa (ns. prot. 5196/8.9.5 del 24/01/2011).

La riunione conclusiva dei lavori della Conferenza di Servizi è stata programmata per il giorno 14/02/2011, ma poiché il Comune di Mirandola ha ritenuto che dovessero essere risolti prima del rilascio dell'autorizzazione alcuni problemi in sospeso di carattere urbanistico, la Conferenza non ha chiuso i lavori in questa data.

La riunione conclusiva dei lavori della Conferenza di Servizi è stata riprogrammata per il giorno 11/03/2011.

I verbali delle conferenze sono depositati presso gli Uffici dell'Autorità competente, Provincia di Modena.

1.6. PARERI

Durante lo svolgimento dei lavori del procedimento unico, sono pervenute le seguenti espressioni in merito al progetto:

- Telecom Italia Spa, contributo sull'individuazione delle interferenze del progetto con le linee di comunicazione, prot. Telecom n. 15584 del 02/11/2010;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, prot. 13986 del 03/11/2010;
- U.O. Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale della Provincia di Modena, parere in merito alla conformità al PTCP, parere favorevole con prescrizioni, prot. 101232 del 09/11/2010;
- AUSL Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni, prot. 95035 del 18/12/2010;
- Ufficio Inquinamento Atmosferico della Provincia di Modena, Valutazione tecnico istruttoria del 10/02/2011
- Comune di Mirandola Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente, parere di conformità edilizia, favorevole con prescrizioni, prot. Comune 2100/6.3 del 11/02/2011;
- ARPA Sezione provinciale di Modena – Distretto Territoriale di Pianura, parere favorevole con prescrizioni, prot. 2323 del 18/02/2011
- U.O. Geologia della Provincia di Modena, parere favorevole, prot. 23977 del 11/03/2011
- Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, nulla osta alla costruzione, prot. 2653 del 14/02/2011
- Consiglio Comunale di Mirandola, Delibera n. 40 del 21/02/2011 “Variante al PRG nell'ambito del procedimento unico provinciale per autorizzare un impianto di cogenerazione, alimentato a olio vegetale tracciabile, di potenza 984 kWe, della Ditta Martinelli Leopoldo srl”
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna, parere favorevole, prot. 0004478 del 18/02/2011

1.7. ELENCO ELABORATI

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, costituito dagli elaborati elencati di seguito.

- RELAZIONE TECNICA – AGO 2010
- CABINA DI TRASFORMAZIONE E LINEE ELETTRICHE – AGO 2010
- COMPUTO METRICO DISMISSIONE – AGO 2010
- COMPUTO METRICO – AGO 2010
- QUADRO PROGRAMMATICO – AGO 2010
- TAV. 1A PARTICOLARI SCHEMATICI IMPIANTO– AGO 2010
- TAV. 1B PROGETTO DELL'IMPIANTO: FLUIDO ACQUA CALDA E SCHEMA UNIFILARE – AGO 2010
- TAV. 2 PTCP INDIVIDUAZIONE AREA D'INTERVENTO– AGO 2010
- TAV. 3 ELETTRODOTTO: PLANIMETRIA PERCORSO E SEZIONE TIPO– AGO 2010
- TAV. 4 PARTICOLARI CONVERTITORE CATALITICO SELETTIVO– AGO 2010
- RELAZIONE INTEGRAZIONI – SET 2010
- RELAZIONE GEOLOGICA – SET 2010
- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO – SET 2010
- TAV. 1A PARTICOLARI SCHEMATICI DELL'IMPIANTO A BIOMASSA– SET 2010
- TAV. 1B SCHEMA UNIFILARE DELL'IMPIANTO– SET 2010
- COMUNICAZIONE ALLA SPROINTENDENZA ARCHEOLOGICA IN MERITO AGLI SCAVI – OTT 2010
- TAV. 1C PLANIMETRIA DEL LOTTO AI SENSI DEL PRG VIGENTE ART. 18 NTA– NOV 2010

- SISMICA MODULO D, COMPLETO DELLA RELAZIONE DI CALCOLO – NOV 2010
- RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE – NOV 2010
- SCHEDA EDILIZIA NIP CON ALLEGATI – NOV 2010
- PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA – NOV 2010
- INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA – NOV 2010
- DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA CON ALLEGATI – NOV 2010
- RELAZIONE ACUSTICA – NOV 2010
- MATERIA PRIMA OLIO VEGETALE – NOV 2010
- PREVENTIVO ALLACCIAMENTO ENEL – NOV 2010
- RICHIESTA NULLA OSTA UNMIG – GEN 2011
- DICHIARAZIONE FILIERA CORTA – GEN 2011
- CONTRATTO DI FORNITURA OLIO DI COLZA - GEN 2011
- INTEGRAZIONE SISMICA ALL'INDAGINE GEOLOGICA – GEN 2011
- EMISSIONI IN ATMOSFERA RIDUZIONE DEL CO – MAR 2011

2. SINTESI DEL PROGETTO PRESENTATO DAL PROPONENTE

2.2. PROPONENTE

La Società Martinelli Leopoldo S.r.l. si dedica prevalentemente alle attività di costruzioni edilizie, e commercio di materiale per l'edilizia.

2.3. LOCALIZZAZIONE

L'impianto è localizzato su terreno di proprietà della Società Martinelli Leopoldo S.r.l., posto in Comune di Mirandola, lungo Viale Gramsci, identificato catastalmente al foglio 93 mappale 145 del Catasto Terreni del Comune di Mirandola. L'impianto sarà collocato nell'area cortiliva di un edificio esistente di tipo artigianale, ad una distanza di circa 1 m. I due generatori saranno posizionati all'interno di due container prefabbricati ciascuno di area pari a 15 mq e in area pertinente esterna saranno installati due serbatoi di deposito per lo stoccaggio dell'olio vegetale ciascuno con una capacità massima di 50 mc.

L'area di progetto è classificata dal PRG del Comune di Mirandola come "Zona omogenea D4 per attività terziarie e direzionali".

2.4. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Il progetto proposto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale puro derivante da produzioni tracciate, di potenzialità 984 kWe e 2.496 kWt, che produrrà 6.937 MWh all'anno di energia elettrica, con un rendimento globale del 39.4% (escluso il recupero termico).

L'impianto sarà costituito da 2 generatori della potenza nominale di 492 kWe ciascuno, contenuti all'interno di container autoportanti con pannelli modulari smontabili, in acciaio verniciato, allestiti all'interno con materiale ad alto potere fonoassorbente coperti con lamiera forata. Il container è resistente a qualsiasi liquido che possa uscire dal motore. All'interno dei container non potranno entrare in alcun modo le acque meteoriche.

Le cabine prefabbricate che contengono il trasformatore sono realizzate in conglomerato cementizio complete di cavedio di base, doppio locale Enel/Utente, porte e griglie di aerazione in resina. I controtelai delle porte sono leggermente rialzati rispetto al piano di calpestio, in modo da avere all'interno della cabina un bacino di contenimento nel caso in cui si presentasse una fuoriuscita di liquido.

Durante la fase di accensione e di spegnimento del motore viene utilizzato il gasolio. Il serbatoio del gasolio ha una capacità di 120 litri ed è inglobato all'interno del motore. I serbatoi sono riforniti da un deposito esterno da 5000 litri in cisterna metallica a doppia parete. Detto serbatoio è rifornito periodicamente, mediamente una volta ogni 2 anni, da autocisterna per trasporto gasolio.

Ogni motore è dotato di un canale entro il quale viene inserito l'olio lubrificante che fluisce nella coppa dell'olio. L'olio lubrificante è stoccato in una cisterna da 1000 litri ubicata presso l'impianto. La cisterna verrà rifornita una volta ogni due anni da apposita autocisterna.

La soluzione acquosa di urea viene utilizzata per ridurre la quantità di NOx nelle emissioni in atmosfera. L'urea è considerata un materiale sicuro poiché viene regolarmente impiegata come fertilizzante per i campi. Le attrezzature per il suo stoccaggio e la sua gestione necessitano solo di un serbatoio atmosferico fatto in fibra di vetro rinforzato in plastica. Il serbatoio di stoccaggio della capacità di 1000 litri verrà ubicato nelle immediate vicinanze dei motori all'aperto, infatti non necessita di essere protetto dai raggi solari ed è ben sigillato.

L'impianto prevede le fasi di avviamento e spegnimento mediante alimentazione con gasolio; questa esigenza nasce dalla necessità di portare a corretta temperatura gli impianti per l'ottimale riscaldamento dell'olio vegetale al fine di renderlo fluido nell'iniezione in camera di combustione.

Le fasi di avviamento/spengimento hanno durata variabile da 15 a 30 minuti ciascuna. Tutte le funzionalità dell'impianto sono sottoposte a controllo remoto, pertanto non è prevista la presenza di operatori per tempi superiori alle 4 ore giornaliere.

2.5. SERBATOI STOCCAGGIO OLIO

L'impianto prevede due serbatoi di deposito per lo stoccaggio dell'olio vegetale ciascuno con una capacità massima di 50 mc. Ogni serbatoio è realizzato in acciaio inox con coibentazione integrale dello spessore di 100mm realizzata con lana di roccia ed è completo di barriera vapore e rivestimento inox rivettato, fascia tubiera interna, pompa di rimontaggio, asta di livello con tubo trasparente e striscia graduata. Ogni serbatoio ha diametro pari a 2,70 metri e lunghezza pari a 10,6 metri.

I serbatoi sono distesi nelle immediate vicinanze della macchina. L'area serbatoio è dotata di una vasca di raccolta contro fuoriuscite dell'olio di capacità superiore al 30% della capacità globale stoccata. La vasca è realizzata in muratura con coibentazione di tenuta mediante trattamento con vernice impermeabilizzante tipo gomma liquida con tutti i requisiti per poter resistere all'olio utilizzato. La vasca è a tenuta, ossia non è presente alcun dispositivo di svuotamento.

È prevista l'installazione di una copertura fissa in telo di PVC per impedire la caduta di acque meteoriche. La superficie del telo sarà non inferiore alla superficie esterna della vasca. La copertura sarà installata con montantini metallici e tiranti in acciaio che formeranno una intelaiatura su cui verrà fissato il telo in pendenza per permettere il deflusso delle acque meteoriche all'esterno della vasca.

2.6. CARATTERISTICHE DELL'OLIO VEGETALE

L'olio vegetale si ricava dalla spremitura meccanica a freddo di semi di piante oleaginose. Una volta spremuto in frantoio, l'olio viene semplicemente filtrato, ottenendo così olio vegetale puro o grezzo. Considerando che l'impianto lavorerà in un anno all'incirca 7000 ore e tenendo conto del fatto che ogni motore brucia 122 L/h, in un anno verranno consumati all'incirca 1.708.000 litri di olio vegetale tracciabile ricavato da semi di colza, girasole altoleico, soia, mais.

Sono stati presi opportuni contatti con le associazioni locali dei coltivatori e sono stati proposti contratti di coltivazione di girasole altoleico, di colza, di mais e di soia, al fine di raccogliere il seme sufficiente per raggiungere il 70% dell'OVP necessario al funzionamento dell'impianto. Un ettaro di terreno produce circa 40 quintali di seme, da cui si ricavano 1.600 kg di OVP, un impianto da 1 MW necessita di 16.000 quintali di OVP, il cui 70% è pari a 11.200 quintali, quindi gli ettari da impegnare e coltivare a seme altoleico sono 700. Dagli incontri con le associazioni degli agricoltori si è riscontrato che gli ettari disponibili entro 70 km dall'impianto sono circa 4.000. E' stato quindi progettato un piccolo impianto di spremitura per poter spremere il seme raccolto entro i 70 km dall'impianto. L'impianto è realizzato per essere operativo 8 ore al giorno ed ha la capacità di spremere 300 kg di seme all'ora. La spremitura a freddo di semi oleaginosi lascia un residuo solido caratterizzato da un alto contenuto proteico, il cosiddetto "panello di estrazione". Si tratta di un prodotto pregiato, che viene utilizzato per l'alimentazione zootecnica e che ha un buon valore di mercato.

In fase di gestione dell'impianto quindi, l'olio vegetale impiegato verrà prodotto sui terreni agricoli locali, utilizzati o incolti, e nelle rotazioni delle colture intensive. Questo tipo di filiera sarà quindi un vero e proprio aiuto all'agricoltura locale al fine di poter utilizzare i terreni attualmente incolti. Con questo obiettivo, la Società Martinelli Leopoldo SRL ha stipulato un contratto di fornitura dell'olio vegetale con la Società Amga Energia Servizi SRL che fornirà l'olio vegetale proveniente da terreni agricoli presenti entro un raggio di 70 km dall'impianto, in conformità a quanto disposto dall'art. 89 del PTCP della Provincia di Modena.

2.7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera di NO_x dei motori che verranno installati sono superiori ai valori consentiti dalla legge (4000 mg/Nm³ D.Lgs 152/2006-parte III, par. 1.4.3). Il valore di emissione dichiarato dal costruttore è pari a 4.895 mg/Nm³ come NO_x quindi non conforme ai limiti di legge. Pertanto al motore sarà applicato un sistema di abbattimento delle emissioni (SCR) in grado di riportare il valore NO_x a 3000 mg/Nm³ quindi entro i limiti di legge.

2.8. INQUINAMENTO ACUSTICO

Il comune di Mirandola si è dotato del piano di zonizzazione acustica e la zona di interesse è classificata come classe IV: area di intensa attività umana. Nella previsione dei livelli di rumorosità dell'impianto, è stato assunto come obiettivo il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni, così come previsto dal piano di classificazione acustica, sia per la fase di cantiere che per quella di gestione dell'impianto.

2.9. RIFIUTI

Durante la fase di gestione dell'impianto non verranno prodotti rifiuti. Gli unici rifiuti saranno quelli prodotti durante le fasi di manutenzioni dei motori e saranno i seguenti: Olio lubrificante esausto del motore; Filtro aria; Filtro gasolio; Filtro olio motore; Filtro olio vegetale; Parti meccaniche.

I rifiuti andranno stoccati in appositi contenitori contrassegnati per lo specifico tipo di utilizzo e la ditta incaricata di eseguire le manutenzioni dell'impianto provvederà allo smaltimento dei rifiuti.

L'impianto non prevede l'uso di acque di processo, quindi non sono previste fuoriuscite di acque o altri liquidi dal motore che possono costituire fattori di pressione sul suolo o sugli scarichi.

2.10. VIABILITÀ DI ACCESSO

Il sito di installazione dell'impianto è perfettamente accessibile dalla pubblica strada per i mezzi di trasporto speciali che porteranno tutti i componenti dell'impianto. Non sarà necessario alcun adeguamento stradale o costruzione di strade. Al sito in cui verrà realizzato l'impianto si accede direttamente da Via Antonio Gramsci.

2.11. ELETTRODOTTO DI ALLACCIAMENTO

L'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce alla cabina "La Porcara" della linea MT esistente "Iole" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Mirandola". L'allacciamento prevede la realizzazione di una nuova linea in cavo sotterraneo per una lunghezza di 70 m circa come raffigurato nella planimetria allegata al preventivo di connessione ENEL, T0161537 del 16/11/2010.

2.12. DISMISSIONE

La dismissione dell'impianto è prevista dopo 15 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto. Il piano di dismissione prevede la gestione della demolizione/recupero dei vari componenti: motore-alternatore e container, serbatoi olio, cabina elettrica, opere civili. Il sito dismesso dall'impianto sarà quindi restituito alla condizione e agli usi originari.

Il costo per la dismissione e lo smantellamento dell'impianto viene stimato in € 14.500.

3. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1. PROPRIETÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO

La costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a olio vegetale, da realizzarsi sul territorio del Comune di Mirandola (MO), interesserà la proprietà privata della Società Martinelli Leopoldo S.r.l., in Viale Gramsci n.247, identificata catastalmente al foglio 93 mappale 145, come da regolare contratto di compravendita del 03/12/1977.

La costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica interesserà la medesima proprietà privata della Società Martinelli Leopoldo S.r.l., identificata al foglio n. 93 mappale 145, sulla quale è posizionata la cabina ENEL di connessione alla rete elettrica, sul confine settentrionale.

3.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI MODENA

Con riferimento alle disposizioni del PTCP vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.46 del 18 marzo 2009, l'Unità Operativa Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale esprime il seguente contributo istruttorio.

Art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio

L'opera in progetto ricade all'interno del Limite delle aree soggette a criticità idraulica, di cui al comma 7 dell'art. 11, *“per il quale la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.”*. Per queste zone gli indirizzi del comma 10 stabiliscono che *“l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione”*.

Non paiono sussistere elementi ostativi alla realizzazione del progetto, tuttavia si raccomanda il rispetto di quanto sopra richiamato.

Art. 13A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

Il comma 2.c dell'art. 13A stabilisce che *“ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, le tavole della Carta n. 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale” individuano una suddivisione del territorio in funzione di gradi di vulnerabilità diversificati e di corrispondenti classi di sensibilità. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, i quali, in tal caso, sostituiscono le delimitazioni della Carta 3.1”*.

L'opera in progetto ricade in Zone con grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero superficiale Medio, come evidenziato nella sopra citata carta 3.1.

Non paiono sussistere elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

Art.14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

L'opera in esame ricade in un'Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione, come desumibile dalla tav. 2.2 *“Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”* del PTCP. Tale Carta *“identifica le parti di territorio suscettibili di amplificazione del moto sismico e di altri tipi di effetti locali quali, ad esempio, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.”*, come definito dal comma 1.

La prescrizione del comma 3 stabilisce che *“La “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e [...] individua le*

necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale". Nello specifico, per la zona in esame è previsto:

- *"Studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi;*
- *microzonazione sismica: approfondimenti di III livello".*

Considerato che la relazione geologica presentata affronta il tema del rischio sismico si rimanda la valutazione del competente Servizio.

Art. 44A "Elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica"

L'area oggetto di intervento prospetta su via Antonio Gramsci, classificata come viabilità storica dal PTCP vigente. Qualora siano previsti interventi sulla viabilità storica, *"vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari"*.

Per quanto considerato si chiede di osservare l'indirizzo sopra richiamato.

Art. 57 Definizione ed individuazione degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale

L'area di intervento si colloca in un ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale; per questi ambiti l'art. 57 prevede che le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica complessiva siano definite in sede di Accordo Territoriale e riconosce le parti già insediate come prioritariamente candidate alla progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'Art. A.14 della L.R. 20/2000. Tra i contenuti dell'Accordo territoriale si rileva l'importanza che dovrà essere assunta dalla qualità urbanistico-architettonica degli insediamenti mentre in relazione alle aree ecologicamente attrezzate si evidenziano i temi del contenimento del consumo di energia ed il suo efficace utilizzo.

Considerato che l'intervento in oggetto prevede l'utilizzo di container prefabbricati per alloggiare gli impianti si propone alla Conferenza di Servizi di valutare l'opportunità di richiedere un migliore inserimento nel contesto edilizio mentre in relazione alle aree ecologicamente attrezzate si propone di verificare se la produzione di energia sia già posta in relazione con le esigenze dell'ambito produttivo al fine di incrementarne l'efficace utilizzo.

Art. 89 Indirizzi e direttive per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi

L'art. 89, c. 2 del PTCP, prevede direttive che *"costituiscono riferimento per i soggetti proponenti impianti per lo sfruttamento delle FER, da osservare sia in fase di valutazione di impatto ambientale o di screening ai sensi della L.R.9/1999 e s.m.i. qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi titoli abilitativi, di rilascio di autorizzazioni (di cui al D. Lgs. 387/2003 e L. 53/1998) e di verifica della conformità urbanistica, nonché per i Comuni, qualora in ragione della valenza dell'impianto essi ne debbano valutare la localizzazione e realizzazione in sede di PSC/RUE e POC"*.

In particolare, nel caso degli impianti a biomassa, il PTCP prevede che *"Per una corretta integrazione dei sistemi di produzione energetica da biomassa nel contesto in cui si situano, si considera requisito indispensabile l'ubicazione della centrale all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa. In particolare gli impianti devono essere alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il 70% (settanta per cento) del fabbisogno, da "filiera corta", cioè ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto"*.

Per quanto considerato si ritiene che l'impianto sia ammissibile a condizione che sia alimentato da biomasse provenienti per almeno il 70% da "filiera corta", ossia ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto.

CONCLUSIONI

Dall'esame delle disposizioni contenute nel PTCP si ritiene che l'impianto possa essere ammissibile a condizione che sia rispettata la direttiva di cui all'art.89, c. 2.3 sopra richiamato.

3.3. PRG DEL COMUNE DI MIRANDOLA – VARIANTE URBANISTICA

Il sito su cui verrà installato l'impianto di cogenerazione è inserito in una zona classificata come "Zona omogenea D4 per attività terziarie e direzionali" dal PRG del comune di Mirandola.

Dall'analisi del PRG vigente, si evince che gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) non sono ammessi nelle zone D4, in quanto - nell'attuale zonizzazione - solo le zone agricole sono previste come destinatarie di interventi riguardanti le Fonti Rinnovabili di Energia (FER).

Per quanto concerne l'aggiornamento dell'inquadramento urbanistico, limitatamente alla tipologia impiantistica considerata, ARPA non rileva particolari elementi di criticità e/o problematiche di carattere ambientale.

Fatte salve le controindicazioni riguardanti le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico eventualmente evidenziate da ARPA nel contesto dell'iter istruttorio - il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena non rileva elementi significativi e pregiudizievoli alla salute pubblica, e valuta pertanto favorevolmente la modifica delle funzioni per la zona D4 in questione, limitatamente però alla tipologia impiantistica considerata.

Il DSP rileva poi che la documentazione fornita richiama, ma solo in forma generica, la possibilità del recupero del calore (cogenerazione) mediante la climatizzazione di ambienti presenti in loco, senza fornire elementi più dettagliati al riguardo. Si ritiene tuttavia che questo aspetto meriti una migliore definizione nel contesto dell'aggiornamento urbanistico ipotizzato, anche in considerazione delle motivazioni che sono alla base della localizzazione in ambito agricolo degli interventi riguardanti le FER. È rimandata pertanto all'Amministrazione Comunale di Mirandola un'articolazione più estensiva degli interventi FER in zona D4 nell'ottica di una previsione insediativa tipologica di più ampio respiro.

Relativamente al parere di conformità urbanistica dell'impianto e opere connesse, l'oggetto è stato trattato nella seduta di Consiglio Comunale del 21 febbraio 2011, Delibera n. 40 del 21/02/2011.

Con la proposta di variante al PRG si chiede:

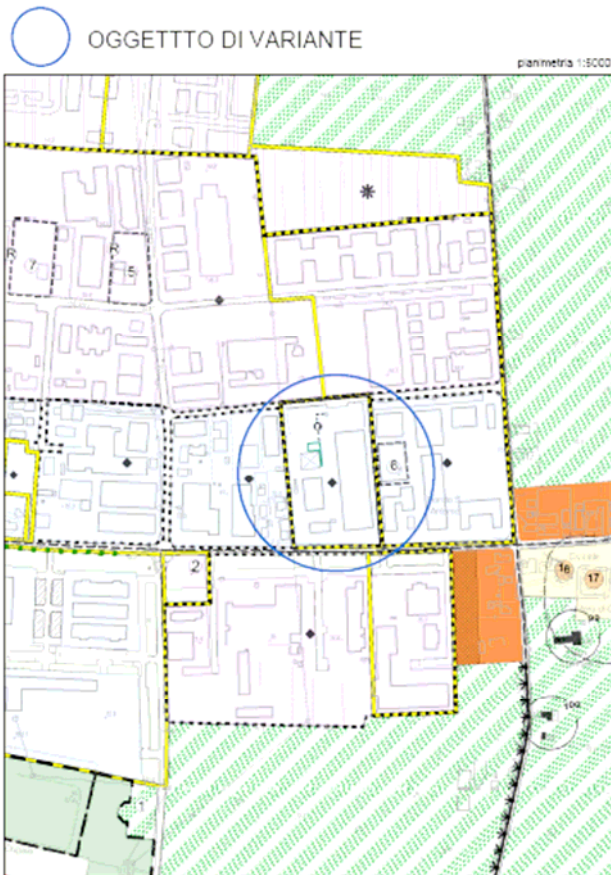
- a) di localizzare impianti per la produzione energetica da biomassa agricola anche in zona D4;
- b) di localizzare in cartografia con apposita simbologia la linea dell'elettrodotto di connessione dell'impianto definendo per lo stesso la fascia di rispetto in conformità a quanto previsto all'art. 39 delle NTA del PRG vigente.

Il Consiglio Comunale ha deliberato di accogliere la modifica al PRG come di seguito descritta:

- a) integrare il comma 3.1 dell'art. 72 bis delle NTA nei seguenti termini:
*3.1. Impianti per la produzione energetica da biogas e da biomassa agricola e forestale.
In tutte le zone agricole E1, E2, E3, E4, nelle zone D5 in cui sono presenti discariche autorizzate, nella zona D4 individuata in cartografia con apposita perimetrazione.*
- b) localizzazione nella tav 16 di zonizzazione del PRG con apposito perimetro, descritto nella legenda di PRG, dell'impianto proposto ;
- c) localizzazione nella tav 16 di zonizzazione del PRG con apposita simbologia già presente nella legenda del PRG, dell'elettrodotto di connessione dell'impianto con la vicina cabina.

Il Consiglio Comunale ha inoltre deliberato di prescrivere che la realizzazione dell'impianto avvenga contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto "PP D4 PORCARA 1" e che contestualmente alla fine dei lavori dell'impianto sia presentata anche la richiesta di conformità urbanistica delle aree di cessione del piano particolareggiato.

Tav.16 ZONIZZAZIONE PRG variante STRALCIO



ZONA A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA, COMMERCIALE, DIREZIONALE

- Zone omogenee D1 per attività artigianali e industriali a maggiore compatibilità con la residenza, prevalentemente edificate (ART.50) di espansione (ART.51)
 - Zone omogenee D2, artigianali e industriali prevalentemente edificate (ART.52)
 - Zone omogenee D3, artigianali e industriali di nuovo insediamento (ART.53)
 - Zone omogenee D4, per attività terziarie e direzionali (ART.54)
 - Zone omogenee D5, per attrezzature e servizi di interesse generale (ART.55)
- 2 ② con prescrizioni specifiche
- Discarica
 - Depuratore / ambito di rispetto (ART. 39)
 - Canile Intercomunale
 - Stazioni elettriche ad alta tensione
 - Campo nomadi
 - zone per impianti produzione di energia alimentati da FER
- E Elettrodotti (ART. 39)

3.4. PARERE GEOLOGICO

L'U.O. Geologia della Provincia di Modena ha espresso il seguente parere in merito alla Variante al PRG del progetto in esame:

“La documentazione geologica, allegata agli elaborati tecnici del progetto di cui all'oggetto, è costituita da una relazione geologica del novembre 2010 e da integrazione sismica del gennaio 2011, redatta dal Dr Andrea Arbizzi.

Dall'analisi degli elaborati geologici è emerso il seguente quadro di sintesi.

La presente valutazione riguarda gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e sismici contenuti nella relazione geologica e nella successiva integrazione.

L'ambito in esame è stato oggetto di approfondimenti degli argomenti di cui sopra, con le relative cartografie tematiche a supporto corredate da indagini bibliografiche, geognostiche geomorfologiche e geotecniche.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti dalla campagna di indagine eseguita nel novembre 2010. Complessivamente lo studio si avvale di 1 prova penetrometrica statica (CPT) che ha raggiunto la profondità massima di 12.0 m indagati, ed 1 linea sismica combinata ReMi – MASW di 69 m per la determinazione della categoria del suolo di fondazione che è risultata pari a “C”, secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda la parte inerente alle problematiche sismiche di tipo pianificatorio, l'ambito in oggetto ricade nell'“area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione” come evidenziato nella tavola 2.2.a.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali del vigente PTCP 2009 approvato con DCP n.46 del 18/03/2009.

L'analisi comprende pertanto approfondimenti di III livello, secondo quanto prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

In particolare il III livello di approfondimento è richiesto per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e sismici, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla fattibilità dell'intervento.

3.5. AREE PROTETTE

L'area non è interessata dalla presenza di siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), di cui alla rete ecologica Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva comunitaria "Habitat" ed "Uccelli".

3.6. CONTROLLO ARCHEOLOGICO

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto (prot. 13986 del 03/11/2010), visto l'impegno del proponente a non effettuare alcuna opera di scavo, neppure di lieve entità, se non quella relativa alla posa di un cavidotto interrato. Si rammenta, nel contempo, il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

3.7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera inquinanti derivanti dall'impianto sono essenzialmente dovute ai fumi combusti in uscita dai due motori.

L'impianto risulta avere potenza termica nominale superiore a 1 MW (2,496 MW) e sarà alimentato con biomassa di origine agricola: olio vegetale.

Tale impianto è sottoposto ad obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché non è ricompreso nell'elenco delle attività e impianti definiti "scarsamente rilevanti" dell'Allegato IV della Parte Quinta D.Lgs 152/06 (Art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06).

Poiché la materia prima utilizzata è olio vegetale, definita "biomassa" lettera e) dell'Allegato X Parte II sezione 4 Parte Quinta del D.Lgs 152/06, deve soddisfare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo indicate nel citato allegato e rispettare i valori limite dell'Allegato I Parte III punto 3) Parte Quinta del D.Lgs 152/06 per i "motori fissi a combustione".

L'Ufficio Inquinamento Atmosferico del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena ha esaminato il progetto e redatto una valutazione tecnico-istruttoria, di seguito riportata.

a) OGGETTO DELLA DOMANDA

- Nuovo insediamento per la produzione combinata di Energia Elettrica (totale 0,984 MWe) e Calore, con 2 motori a 6 cilindri ciclo Diesel a 4 tempi, di potenza termica di 1,248 MWt cadauno.

b) COMBUSTIBILE

- Olio vegetale ricavato da spremitura a filtrazione di semi di girasole, colza, mais e soia, conforme alla Sez. 4 della Parte II, dell'ALLEGATO X, alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006. Nelle fasi di avviamento, sarà impiegato Gasolio.
- L'olio vegetale sarà prodotto nel rispetto delle distanze previste dalle norme in materia di "filiera corta".

c) CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

- I carichi inquinanti emessi avranno una rilevanza significativa, in particolar modo per quello che riguarda gli Ossidi di azoto. Le emissioni di CO₂ e CO saranno almeno parzialmente compensate dall'assorbimento dei sistemi colturali locali dedicati alla produzione del combustibile, mentre per quelle di NOx si avrà una compensazione solo a condizione che gli impianti funzionino in regime di cogenerazione, cioè il calore prodotto sarà impiegato dall'impresa per scopi civili ed anche immesso in Rete di teleriscaldamento.
- Per gli Ossidi di azoto la ditta garantisce il rispetto di valori di emissione inferiori ai limiti di legge anche senza proporre sistemi di abbattimento (3.200 anziché 4.000 mg/Nmc).
- I motori saranno dotati di sistemi di depurazione del CO mediante catalizzatori ossidativi.
- Le misure proposte per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico appaiono pertanto insufficienti per il Monossido di carbonio.

d) AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

- L'autorizzazione potrà essere concessa nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche previste dalla Sez. 4 della Parte II, dell'ALLEGATO X, alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006.
- L'esercizio degli impianti è vincolata al rispetto dei seguenti limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – MOTORE CUMMINS VTA-G5 DI POTENZA TERMICA DI 1,248 MW

Portata massima	2.880 Nmc/h
Altezza minima	12,5 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolare	130 mg/Nmc (*)
SOV (come C-Organico Totale)	50 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	3.200 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	100 mg/Nmc (*)
SOx (come SO2)	500 mg/Nmc (*)
Impianto di depurazione:	Catalizzatore ossidativo

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – MOTORE CUMMINS VTA-G5 DI POTENZA TERMICA DI 1,248 MW

Portata massima	2.880 Nmc/h
Altezza minima	12,5 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolare	130 mg/Nmc (*)
SOV (come C-Organico Totale)	50 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	3.200 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	100 mg/Nmc (*)
SOx (come SO2)	500 mg/Nmc (*)
Impianto di depurazione:	Catalizzatore ossidativo

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

- La Ditta dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- o Comunicazione, per le emissioni n.1 e 2, con 15 giorni di anticipo della messa in esercizio del nuovo impianto a mezzo lettera raccomandata a.r. a Provincia, Comune e ARPA-MODENA.
- o Trasmissione, per le emissioni n.1 e 2, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata a.r. a Provincia, Comune e ARPA-MODENA, dei risultati delle analisi effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose (tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto).
- o Effettuazione, per le emissioni n. 1 e 2, degli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale.

Ulteriori dettagli in merito alla geometria e alla collocazione dei punti di campionamento, nonché alle metodiche analitiche da utilizzare, saranno indicati in fase di stesura dell'autorizzazione.

3.8. IMPATTO ACUSTICO

Come espresso nel parere di ARPA (prot. 2323 del 18/02/2011), l'area interessata dall'impianto è classificata, dal vigente strumento urbanistico (PRG), come "Zona omogenea D4 per attività terziarie e direzionali" ed è stata inserita in una UTO (Unità Territoriale Omogenea) assegnata ad una Classe IV (area ad intensa attività umana) dalla classificazione acustica comunale. Pertanto, la rumorosità prodotta "dall'impianto di cogenerazione ad olio vegetale" dovrà rispettare, al confine dell'area di comparto, i seguenti limiti acustici:

Limite di zona			Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
<u>Classe IV</u> <u>Area ad intensa</u> <u>attività umana</u>	65 dB(A)	55 dB(A)	5	3

E' fatto salvo il rispetto del criterio differenziale, diurno e notturno, pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte, da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto, anche se destinati ad uso produttivo/artigianale.

In relazione alla tipologia delle sorgenti sonore fisse individuate, connesse all'impianto di cogenerazione, funzionanti in modo continuativo (24 ore/giorno per 330 giorni anno):

- ⇒ due motori diesel posizionati all'interno di container insonorizzati;
- ⇒ ventilazione per l'allontanamento del calore irraggiato attraverso aperture dotate di sistema di silenziamento combinato a setti dissipativi e labirinti;
- ⇒ sistema di espulsione gas di scarico attraverso un doppio silenziatore assiale risonante-assorbente, da collocare all'interno dei container;

si rileva che la caratterizzazione acustica di tipo previsionale nella condizione post-operam, fornita nell'ambito del progetto da autorizzare, mostra uno scenario acustico sostanzialmente rispettoso dei valori limite d'immissione, diurno e notturno, sia al confine dell'area di pertinenza che in prossimità dei ricettori individuati.

Prescrizioni

Per assicurare il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore l'installazione dell'impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale dovrà essere subordinata alla seguente prescrizione a carattere ambientale:

Al fine di comprovare l'attendibilità delle stime previsionali, successivamente la messa in esercizio dell'impianto, la Società Martinelli Leopoldo S.r.l. dovrà presentare, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione acustica di collaudo finale attestante il rispetto dei valori

limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore; l'indagine di cui sopra dovrà essere effettuata sia **al confine del comparto che in prossimità dei ricettori individuati**.

In generale, al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento in fase di esercizio dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, il gestore dovrà provvedere al mantenimento delle seguenti condizioni tecniche/gestionali:

- ⇒ verificare periodicamente lo stato di usura dei motori endotermici a servizio del sistema di cogenerazione e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario;
- ⇒ provvedere ad effettuare una nuova previsione - valutazione d'impatto acustico – nel caso di modifiche all'assetto impiantistico sopra descritto.

3.9. RIFIUTI

ARPA rileva che il proponente dichiara che presso l'impianto non è previsto alcuno stoccaggio di rifiuti in quanto l'olio esausto e tutto il materiale derivante dalle manutenzioni dei motori verrà smaltito direttamente dalla stessa ditta che effettuerà le manutenzioni.

3.10. SERBATOI

ARPA rileva che il proponente dichiara che i serbatoi contenenti l'olio vegetale sono inseriti in un bacino di contenimento; nello stesso bacino di contenimento sono collocati anche i serbatoi di gasolio, urea e olio lubrificante.

Pertanto il proponente deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- ⇒ La capacità del bacino di contenimento deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità, aumentato del 10%.
- ⇒ I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- ⇒ Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei liquidi contenuti nei serbatoi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

3.11. ELETTRODOTTO ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE

Per le caratteristiche indicate in progetto, l'elettrodotto non necessita dell'autorizzazione ai sensi della LR. 10/1993.

Non sono stati rilevati elementi ostativi alla realizzazione dell'elettrodotto.

In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ha rilasciato il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto (prot. 2653 del 14/02/2011), subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti la linea elettrica in oggetto, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dal proponente con nota prot. n. 15529 del 20/09/2010;
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, ENEL dovrà esprimere parere favorevole in merito all'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, come rappresentato nella planimetria allegata al preventivo di connessione ENEL, T0161537 del 16/11/2010.

In conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), e secondo quanto concordato fra il proponente ed ENEL, l'impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete sarà rilasciata ad ENEL, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.

L'impianto di rete per la connessione, che sarà gestito da ENEL, è quello individuato dal tratteggio rosso nella planimetria allegata al preventivo di connessione ENEL, T0161537 del 16/11/2010.

3.12. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Come espresso nel parere di ARPA (prot. 2323 del 18/02/2011), il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale composto da due generatori che produrranno energia elettrica in bassa tensione, questa verrà trasferita alla cabina elettrica in progetto dotata di un trasformatore elevatore bt/MT avente una potenza di 1250 kW.

Dalla cabina di trasformazione, l'energia elettrica in media tensione verrà immessa nella rete elettrica esistente del gestore ENEL, costituita da una cabina MT posta a circa 70 m di distanza.

Per la cabina di trasformazione, seguendo la procedura semplificata del DM 29/05/2008 è stata calcolata la Distanza di prima approssimazione (Dpa) che è risultata essere pari a 3,5 m.

All'interno di tale Dpa, dalla documentazione acquisita, non risultano luoghi o aree adibite a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, in ottemperanza ai disposti normativi del DPCM 8/7/03 (art.4) che fissa in 3 μ T l'obiettivo di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione nella progettazione di nuovi elettrodotti.

Il collegamento alla rete elettrica esistente sarà realizzato tramite cavi unipolari del tipo RG7H1R, uno per fase, cordati ad elica, per i quali le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale n. 449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991.

Pertanto, ARPA ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

3.13. CONFORMITÀ EDILIZIA

Il Comune di Mirandola, Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente ha espresso in data 11/02/2011 (prot. 2100/6.3) il parere di conformità edilizia, di seguito riportato.

Premesso che:

- l'intervento descritto negli elaborati di seguito elencati riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato ad olio vegetale tracciabile da eseguirsi in Comune di Mirandola in viale Gramsci, in un'area distinta catastalmente al Fg. 93 mappale 145; la zona risulta classificata dal P.R.G. vigente "Zona omogenea D4 per attività terziarie e direzionali" (art.54 delle N.T.A. del P.R.G. vigente).
- l'impianto in progetto, non risulta conforme all'art.72 bis delle NTA del PRG vigente in quanto: "gli impianti per la produzione energetica da biogas e da biomassa agricola e forestale

sono ammesse in tutte le zone agricole E1, E2, E3, E4, nelle zone D5 in cui sono presenti discariche autorizzate";

- l'impianto e opere connesse risulta localizzato nell'ambito del comparto denominato "PP D4 PORCARA 1" che risulta scaduto e per il quale non risultano completate le opere di urbanizzazione a servizio dell'insediamento nei tempi definiti nell'atto di C.C. N° 183/2005 e corrisposte le somme dovute per la monetizzazione del verde di U2;
- l'intervento in oggetto è ubicato in parte nella zona oggetto di monetizzazione e le opere di urbanizzazione sono a diretto servizio dell'insediamento;
- la soc. Martinelli Leopoldo SRL in data 24/01/2011, prot. N° 266 ha chiesto di potere rateizzare le somme suddette dovute e che la richiesta è agli atti della Giunta Comunale per le valutazioni di competenza;

Il Responsabile dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) esprime il seguente parere di conformità edilizia per l'esecuzione dei lavori indicati nell'istanza e negli elaborati progettuali allegati e di seguito elencati: [...]

Parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri.
- 2) Le sanzioni amministrative e penali, in caso di difformità del progetto edilizio rispetto a quanto autorizzato, sono quelle di cui alla L.R. n. 23/2004 , L.R. 19/2008 e altre norme di legge vigenti in materia.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi, in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 4) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Oggetto - Proprietà - Impresa Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.
- 5) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia al S.U.E. segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 6) Il presente parere viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
- 7) Dovrà essere inoltrata comunicazione di inizio e fine lavori, mediante utilizzo della modulistica predisposta dal S.U.E. completa della documentazione richiesta.
- 8) Prima dell'inizio dei lavori, mediante modulo predisposto dal S.U.E., il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una singola impresa o ad un lavoratore autonomo, trasmette al S.U.E. la documentazione di cui all'art. 90, comma 9° del D.LGS n° 81/2008.
- 9) L'inizio dei lavori di cui al presente titolo, è subordinato al rilascio, da parte del S.U.E., dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi del 3° comma, art 13 L.R. 19/2008, del progetto esecutivo di cui all'art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001 da effettuarsi su modulistica già predisposta e completa della documentazione richiesta.
- 10) Ai sensi dell'art. 72 bis comma 5 delle NTA il gestore dell'impianto è tenuto a produrre al rilascio dell'autorizzazione idonea garanzia fidejussoria, da quantificarsi in fase di conferenza dei servizi, per la dismissione dell'impianto e per tutte le opere necessarie per il ripristino dello stato originario dei luoghi.

- 11) Si chiede che l'autorizzazione provinciale contenga le modalità operative per il successivo controllo del rispetto dei requisiti dell'impianto autorizzato, anche in corso di gestione, con particolare riferimento al rispetto del requisito di filiera corta e delle caratteristiche del materiale conferito nell'impianto stesso;
- 12) Si prescrive che la realizzazione dell'impianto avvenga contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto "PP 04 PORCARA 1" presentando al Comune il PDC per il completamento delle urbanizzazioni a diretto servizio dell'insediamento e provvedendo al pagamento della monetizzazione del verde di U2 secondo quanto autorizzato dalla Giunta Comunale, in quanto parte dell'intervento insiste sull'area oggetto di monetizzazione.

3.14. CANTIERE

Per quanto attiene l'impatto acustico correlato all'attività temporanea di cantiere, in relazione alla tipologia delle opere edilizie da realizzare (di modesta entità), ARPA prescrive alla Ditta unicamente lo svolgimento delle operazioni rumorose negli orari e nei tempi indicati nella DGR 45/2002.

3.15. PARERE IGIENICO SANITARIO

L'intervento proposto riguarda la installazione di un impianto di "cogenerazione" costituito da due motori diesel alimentati con oli vegetali (tracciabili), da un deposito di olio combustibile, da una cabina elettrica e dai relativi impianti per l'interfaccia con il gestore della rete elettrica e infine da un elettrodotto in MT interrato per il collegamento con la rete elettrica. L'ambito di collocazione è all'interno di un'area a destinazione urbanistica produttiva (D4) con una presenza residenziale molto limitata.

A riguardo di tale presenza il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena segnala che la relazione acustica individua unicamente come recettore residenziale il punto R 1 localizzato a circa 150 m presso lo stabilimento Braun SpA, mentre risultano altre unità abitative dislocate sul fronte di viale Gramsci e sulla via Nobile a distanza inferiore a quella considerata. Non necessariamente questo aspetto può risultare significativo per l'esito delle valutazioni riguardanti l'impatto acustico, pare comunque corretto che le specifiche valutazioni tecniche facciano riferimento agli insediamenti presenti, soprattutto se questi si collocano a distanze inferiori a quelle considerate nella documentazione fornita. Si rimanda pertanto al giudizio tecnico di ARPA ogni considerazione in merito.

Relativamente agli aspetti tecnologici ed impiantistici, si rileva che la ditta Martinelli Leopoldo srl è un'azienda di tipo edile strutturalmente consolidata e adeguata anche per le disponibilità di dotazioni strutturali (servizi igienici, ecc) necessarie alle maestranze già attualmente presenti e impiegate nelle usuali attività aziendali (edilizia e commercio materiali per lo stesso settore).

L'impianto installato non prevede poi la presenza costante di addetti, se non per garantire i rifornimenti dei materiali necessari al funzionamento (combustibile, lubrificanti, reattivi, ecc) e per la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Stante la natura dell'olio combustibile, non si rilevano problematiche igienico sanitarie correlate alla realizzazione del deposito fermo restando che, onde evitare la formazione di odori molesti, nella gestione dell'impianto dovrà essere garantito il recupero di ogni eventuale fuoriuscita di olio e l'adeguata pulizia delle spazi contaminati, incluso il bacino di contenimento sottostante le cisterne di stoccaggio.

Di conseguenza, da un punto di vista sanitario, il rispetto delle usuali norme di carattere ambientale sono ritenute soddisfacenti e sufficienti anche ai fini della tutela igienico sanitarie delle aree limitrofe.

Ferme restando le considerazioni più sopra espresse, la valutazione complessiva del DSP per l'intervento proposto risulta favorevole.

3.16. DISMISSIONE

L'art.12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che a fine vita dell'impianto, questo e le relative opere accessorie siano completamente dismessi ed il territorio ripristinato alla precedente destinazione d'uso.

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare apposita fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, calcolata sulla base dei costi di dismissione presentati nel "Piano di dismissione", a favore del Comune di Mirandola.

Il nuovo tratto di elettrodotto di allacciamento alla rete elettrica sarà ceduto dal proponente ad HERA e pertanto, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), la dismissione dell'impianto prevista ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete (dalla linea HERA esistente alla nuova cabina), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

4. PRESCRIZIONI

COMPATIBILITÀ URBANISTICA

1. L'impianto deve essere alimentato da biomasse provenienti per almeno il 70% da "filiera corta", ossia ottenute entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

2. L'esercizio degli impianti è vincolata al rispetto dei seguenti limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – MOTORE CUMMINS VTA-G5 DI POTENZA TERMICA DI 1,248 MW

Portata massima	2.880 Nmc/h
Altezza minima	12,5 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolare	130 mg/Nmc (*)
SOV (come C-Organico Totale)	50 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	3.200 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	100 mg/Nmc (*)
SOx (come SO2)	500 mg/Nmc (*)
Impianto di depurazione:	Catalizzatore ossidativo

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – MOTORE CUMMINS VTA-G5 DI POTENZA TERMICA DI 1,248 MW

Portata massima	2.880 Nmc/h
Altezza minima	12,5 m
Durata	24 h/g
Concentrazione massima di inquinanti:	
Materiale particolare	130 mg/Nmc (*)
SOV (come C-Organico Totale)	50 mg/Nmc (*)
NOx (come NO2)	3.200 mg/Nmc (*)
Monossido di Carbonio	100 mg/Nmc (*)
SOx (come SO2)	500 mg/Nmc (*)
Impianto di depurazione:	Catalizzatore ossidativo

(*) Limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

3. Il proponente deve dare comunicazione, per le emissioni n.1 e 2, con 15 giorni di anticipo della messa in esercizio del nuovo impianto a mezzo lettera raccomandata a.r. a Provincia, Comune e ARPA-MODENA.
4. Il proponente deve trasmettere, per le emissioni n.1 e 2, entro 15 giorni dalla data di messa a regime a mezzo raccomandata a.r. a Provincia, Comune e ARPA-MODENA, i risultati delle analisi effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose (tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto).
5. Il proponente deve effettuare, per le emissioni n. 1 e 2, degli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con una periodicità almeno annuale.

IMPATTO ACUSTICO

6. Al fine di comprovare l'attendibilità delle stime previsionali, successivamente la messa in esercizio dell'impianto, la Società Martinelli Leopoldo S.r.l. dovrà presentare, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione acustica di collaudo finale attestante il rispetto dei valori limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore; l'indagine di cui sopra dovrà essere effettuata sia al confine del comparto che in prossimità dei ricettori individuati.
7. In generale, al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento in fase di esercizio dell'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, il gestore dovrà

verificare periodicamente lo stato di usura dei motori endotermici a servizio del sistema di cogenerazione e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario.

8. Il gestore dovrà provvedere ad effettuare una nuova previsione-valutazione d'impatto acustico, nel caso di modifiche all'assetto impiantistico autorizzato.

SERBATOI

9. La capacità del bacino di contenimento deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità, aumentato del 10%.
10. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
11. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei liquidi contenuti nei serbatoi devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

ELETTRODOTTO

12. Devono essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti la linea elettrica in oggetto, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dal proponente con nota prot. n. 15529 del 20/09/2010.
13. Tutte le opere devono essere realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

EDILIZIA

14. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri.
15. Le sanzioni amministrative e penali, in caso di difformità del progetto edilizio rispetto a quanto autorizzato, sono quelle di cui alla L.R. n. 23/2004, L.R. 19/2008 e altre norme di legge vigenti in materia.
16. Il rilascio dell'autorizzazione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi, in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
17. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Oggetto - Proprietà - Impresa Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.
18. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia al S.U.E. segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
19. Il parere di conformità edilizia viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
20. Dovrà essere inoltrata comunicazione di inizio e fine lavori, mediante utilizzo della modulistica predisposta dal S.U.E. completa della documentazione richiesta.
21. Prima dell'inizio dei lavori, mediante modulo predisposto dal S.U.E., il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una singola impresa o ad

un lavoratore autonomo, trasmette al S.U.E. la documentazione di cui all'art. 90, comma 9° del D.LGS n° 81/2008.

22. L'inizio dei lavori di cui al presente titolo, è subordinato al rilascio, da parte del S.U.E., dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi del 3° comma, art 13 L.R. 19/2008, del progetto esecutivo di cui all'art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001 da effettuarsi su modulistica già predisposta e completi della documentazione richiesta.
23. Ai sensi dell'art. 72 bis comma 5 delle NTA del Comune di Mirandola, il gestore dell'impianto è tenuto a produrre al rilascio dell'autorizzazione idonea garanzia fidejussoria a favore del Comune di Mirandola, di importo pari alla stima riportata nel documento di progetto "Computo metrico dismissione impianto", per la dismissione dell'impianto e per tutte le opere necessarie per il ripristino dello stato originario dei luoghi.
24. Si prescrive che la realizzazione dell'impianto avvenga contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto "PP 04 PORCARA 1" ritirando il PDC già rilasciato, per il completamento delle urbanizzazioni a diretto servizio dell'insediamento.

CANTIERE

25. Per quanto attiene l'impatto acustico correlato all'attività temporanea di cantiere, in relazione alla tipologia delle opere edilizie da realizzare (di modesta entità), si prescrive al proponente lo svolgimento delle operazioni rumorose negli orari e nei tempi indicati nella DGR 45/2002.

ASPETTI IGIENICO SANITARI

26. Onde evitare la formazione di odori molesti, nella gestione dell'impianto dovrà essere garantito il recupero di ogni eventuale fuoriuscita di olio e l'adeguata pulizia degli spazi contaminati, incluso il bacino di contenimento sottostante le cisterne di stoccaggio.

5. CONCLUSIONI

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi, permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a olio vegetale della potenza di 984 kWe, da realizzare in Viale Gramsci, in Comune di Mirandola (MO):

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera;
- l'impianto appare correttamente progettato, utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazione adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è progettato;
- non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione dell'impianto.

Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali.

In conclusione, la Società Martinelli Leopoldo S.r.l., con sede legale in Viale Gramsci n.247, in Comune di Mirandola (MO), può essere autorizzata a realizzare ed esercire l'impianto di cogenerazione alimentato a olio vegetale della potenza di 984 kWe, da realizzare in Viale Gramsci, Comune di Mirandola, in conformità agli elaborati depositati, elencati nel paragrafo 1.7. ELENCO ELABORATI, e nel rispetto delle prescrizioni elencate al paragrafo 4, PRESCRIZIONI del presente documento.

Si precisa che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto, per tale tratto di linea, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione sarà rilasciata ad ENEL, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.

Modena, 11/03/2011

Alberto Pedrazzi
Provincia di Modena

.....

Adele Rampolla
Comune di Mirandola

.....

Annalisa Zanini
ARPA Modena

.....

Stefano Galavotti
AUSL Modena

.....